

## **VERSIONE TECNICA-GIURIDICA**

ELABORATA DALL'UFFICIO PROPOSTE NORMATIVE DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI

**DR. BRUNO DE FILIPPIS – AVV.PROF. MANLIO MEROLLA**

**Il 5° comma dell'art. 28 della legge n. 184, come modificato dalla legge 149/2001, è sostituito dal seguente:**

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere ad ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, sono tenute a fornire allo stesso tutte le informazioni di cui siano in possesso.

**Il 6° comma dell'art. 28 della legge n. 184, come modificato dalla legge 149/2001, è sostituito dal seguente:**

L'adottato, raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, può accedere alle informazioni di cui al precedente comma 5, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. L'istanza deve essere presentata al Tribunale del luogo di residenza.

**Il 7° comma dell'art. 28 della legge n. 184, come modificato dalla legge 149/2001, è sostituito dal seguente:**

7. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 6, il Tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il Tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

**L' 8° comma dell'art. 28 della legge n. 184, come modificato dalla legge 149/2001, è sostituito dal seguente:**

8. Nelle ipotesi previste dal quinto comma, ove l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, l'accesso alle informazioni è autorizzato dal Tribunale per i minorenni – all'esito di procedura identica a quella prevista dal 7° comma – qualora i genitori dell'adottato siano deceduti, risultino irreperibili, oppure, interpellati, abbiano fornito il loro consenso. In assenza di tali condizioni, il Tribunale può autorizzare unicamente l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, ove sussistano ragioni legate alla salute psico-fisica del richiedente.

**Dopo l' 8° comma della legge n. 184, come modificato dalla legge 149/2001, è inserito il seguente:**

9. L'accesso alle informazioni non interferisce e non modifica il regime previsto dall'ultima alinea dell'art. 27.